



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA  
DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA**

**PROPOSTA N. 8814**

**Torino, 14/04/2026**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**PROPOSTA AL CONSIGLIO**

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Gabriella NARDELLI

Francesco TRESSO

Marco PORCEDDA

Jacopo ROSATELLI

Rosanna PURCHIA

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:  
Chiara FOGLIETTA - Paolo MAZZOLENI - Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Vicesegretaria Generale Carmela BRULLINO.

**OGGETTO:** DEMOLIZIONE COMPLETA E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AD USO PRODUTTIVO (FABBRICATO N.70), SITO IN STRADA ANTICA DI COLLEGNO N. 253 - PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AL P.R.G. EX ARTICOLO 5, COMMI 9-14, D.L. N. 70/2011 CONVERTITO IN LEGGE 106/2011, ARTICOLO 14 D.P.R. N. 380/2011. RICONOSCIMENTO DELLA SUSSISTENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO E APPROVAZIONE DELLA DEROGA.

L'articolo 5, comma 9, della Legge 12 luglio 2011 n. 106 "Conversione in legge con modificazione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio"(c.d. Decreto Sviluppo), entrato in vigore il 14 maggio 2011, prevede che le Regioni approvino entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle predette norme, specifiche leggi "al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane

*degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili (...) anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:*

*a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;*

*b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;*

*c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;*

*d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.”*

Entro il citato termine e, peraltro, decorso altresì il limite di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in assenza di una specifica normativa emanata all'uopo dalla Regione Piemonte, la stessa con Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9/05/2012 n. 7/UOL ha fornito le prime indicazioni per dare operatività alla legge esplicitando il campo di applicazione delle norme del cd. Decreto Sviluppo.

La Città di Torino, con cinque distinte deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunali, ha disciplinato gli indirizzi e i criteri applicativi per l'attuazione degli interventi edilizi richiesti ai sensi della citata normativa.

Con Deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009), la Città ha approvato i primi indirizzi e criteri applicativi delle norme di incentivazione contenute nel Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, finalizzati a consentire la valutazione delle proposte progettuali avanzate ai sensi di tale Legge, nonché per semplificare ed accelerare le fasi tecniche istruttorie.

Nella stessa deliberazione, in merito ai concetti di "compatibilità" e di complementarità si è provveduto, in particolare, ad effettuare una preliminare analisi dell'impianto urbanistico del Piano Regolatore Generale di Torino, che costituisce l'elemento di base per le valutazioni sulle destinazioni d'uso.

Da tale ricognizione è risultato, con ogni evidenza, che il P.R.G. contiene già il concetto di compatibilità tra destinazioni d'uso prevedendo ordinariamente destinazioni urbanistiche articolate su mix funzionali estesi a comparti urbani omogenei comprendenti una pluralità di attività diverse, suddivise in "attività consentite" (caratterizzanti la destinazione principale) ed "attività ammesse", con ciò intendendo quelle che in sede di pianificazione generale sono state, per l'appunto, ritenute compatibili o complementari a quelle principali.

Con successiva Deliberazione della Giunta Comunale del 1° ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) sono state approvate integrazioni e modifiche agli indirizzi e ai criteri applicativi già assunti con la precedente deliberazione del 26 febbraio 2013, fornendo, altresì, utili indicazioni di carattere procedurale, per quanto concerne gli interventi con valenza urbanistica, i cui progetti definiscono l'assetto morfologico dell'edificato e degli spazi pubblici, nonché le relative opere di urbanizzazione, costituenti il presupposto di riqualificazione richiesto dal Decreto Legge n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011, ed ulteriori opere aggiuntive da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore o impegni economici, da concordare con la Città, finalizzati alla valorizzazione del contesto nel quale si realizza l'intervento.

Con Deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), sono state approvate ulteriori integrazioni ai predetti indirizzi e criteri applicativi nonché, al fine di garantire omogeneità di trattamento nell'istruttoria delle diverse proposte e bilanciare, in termini di proporzionalità, l'interesse privato con quello pubblico, l'introduzione del metodo di calcolo per la quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana, da corrispondere in alternativa alla diretta esecuzione delle opere e da calcolare facendo riferimento sia all'entità degli oneri di urbanizzazione dovuti, assimilando l'intervento previsto in deroga alla nuova

costruzione, sia alla quotazione immobiliare media di mercato.

Con Deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) sono state approvate ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi della Legge n. 106/2011 in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.), consistenti in una maggiorazione delle predette risorse aggiuntive in misura corrispondente al sopraccitato contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana.

Infine, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.86/2024 del 26 febbraio 2024, sono state introdotte ulteriori integrazioni e criteri applicativi in tema di Permesso di costruire in deroga.

In questa ultima deliberazione è stato sottolineato che la normativa vigente e le precitate deliberazioni, che si intendono integralmente confermate, seppur con le precisazioni introdotte, costituiscono l'ossatura principale consolidata regolante gli interventi in deroga al P.R.G., che si è ritenuto necessario implementare con ulteriori principi ed indicazioni di nuova introduzione così riassunti:

- la progettazione dovrà raggiungere un'elevata qualità compositiva, architettonica e ambientale che verrà valutata dalla Commissione Edilizia, o dalla Commissione Locale Paesaggio per le loro rispettive competenze. Tale valutazione presterà particolare attenzione al rapporto della proposta progettuale con il tessuto urbano circostante e al suo valore di ricucitura, alla ricostruzione dei fronti urbani nei tessuti caratterizzati dalla presenza di cortine edilizie, al modo in cui i nuovi fabbricati fronteggiano lo spazio pubblico e, più in generale, alla qualità del progetto degli spazi aperti. A tal fine, con il presente atto, si dispone che i nuovi parcheggi afferenti le costruzioni di nuove strutture di vendita commerciale dovranno essere realizzati in quota prevalente nel sottosuolo dell'area di pertinenza delle costruzioni o in struttura soprasuolo entro l'involucro dell'edificio. La realizzazione di eventuali spazi residuali di parcheggio in superficie, con le modalità previste dal vigente Regolamento edilizio, dovrà privilegiare sistemi di trasporto alternativi quali biciclette, veicoli a basso impatto ambientale e, in generale, tutta la mobilità dolce e sostenibile. Inoltre, sempre in superficie, potranno essere realizzati spazi di parcheggi in assolvimento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e un numero limitato di spazi di sosta per esigenze meramente temporanee;
- le trasformazioni edilizie che comportano interventi di demolizione/ricostruzione, ampliamenti della superficie coperta o, comunque, modifiche dell'impianto planimetrico preesistente tali da comportare impatti sul suolo dovranno adottare eventuali misure compensative con le modalità previste dalla normativa vigente sul tema e dalle deliberazioni approvate della Città;
- i progetti dovranno dimostrare, attraverso una relazione tecnica corredata da idonea documentazione, il raggiungimento di un livello di sostenibilità energetica ed ambientale superiore a quello minimo previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento ai più noti sistemi di certificazione in uso.

Premesso quanto sopra, in data 23 gennaio 2026 è stata presentata, da parte di Thales Alenia Space, istanza registrata al Protocollo Edilizio al n. 5-8-2026 (All. 1-4), volta ad ottenere l'espressione del riconoscimento dell'interesse pubblico necessario e propedeutico al successivo rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14, del Decreto Legge n. 70/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 106/2011 e articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., per la realizzazione di un intervento di riqualificazione di un fabbricato produttivo dismesso (fabbricato n.70), mediante demolizione e successiva ricostruzione, senza incrementi di SLP, ma con diversi volume e sagoma.

L'edificio in oggetto è ubicato nella zona nord della città Circostrizione 4 (San Donato - Campidoglio - Parella) e, più precisamente, nell'isolato ricompreso tra corso Francia, corso Marche, strada antica di Collegno ed il confine con il Comune di Collegno, all'interno del compendio a destinazione produttiva "Alenia".

L'area di proprietà Thales Alenia Space, in cui è inserito il fabbricato produttivo esistente, oggetto

dell'intervento edilizio e della presente deliberazione, si sviluppa su una superficie fondiaria di circa 116.396 mq.

Il fabbricato esistente in demolizione ad un livello fuori terra, presenta una Superficie coperta di circa 4.721 mq ed una SLP di circa 5.381 mq. Il nuovo fabbricato in progetto, che si sviluppa prevalentemente ad un piano fuori terra, con Superficie coperta pressoché invariata, insiste all'incirca sullo stesso sedime del fabbricato esistente, sviluppa una SLP pari a circa 5.304 mq e presenta un'altezza superiore al fabbricato esistente per soddisfare le esigenze di produzione.

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio industriale "green", da realizzarsi adottando misure sostenibili e ad alta efficienza nelle risorse, tenendo conto di ogni fase del loro ciclo di vita, dalla pianificazione alla costruzione, fino alla gestione e manutenzione, finalizzato all'ottenimento della certificazione LEED sviluppata dall'ente U.S. Green Building Council (USGBC).

L'intervento di riqualificazione proposto favorirà lo sviluppo tecnologico del Sito, che usufruirà di tecnologie altamente innovative uniche in Europa, confermando la Città di Torino quale punto nevralgico e strategico di Thales Alenia Space Italia e della Comunità Spaziale per la progettazione Spaziale e per la corsa allo Spazio, con evidenti ricadute occupazionali positive per la Città.

Il vigente P.R.G. ricomprende una parte del fabbricato in Zona Urbana Consolidata per Attività Produttive –ZUCAP- Area normativa IN" *Edifici o complessi di edifici a destinazione produttiva inseriti in zone consolidate per attività produttive*" ove ai sensi dell'art. 8 punto 11 comma 47 delle N.U.E.A. "*La destinazione è produttiva (v. art.3 punto 3). Sono consentite le attività di cui all'art. 3, punto 4, lett. B, le attività di ricerca di cui all'art. 3 punto 8 e le attività ed i servizi di cui all'art.3, punto 7, lett. a (con esclusione di residenze per anziani autosufficienti, centri di ospitalità, residenze sanitarie protette), i, s, cr, t, p.*"

La restante parte del fabbricato ricade in Zona Urbana di Trasformazione – Ambito 8.24 "Alenia", normata dagli articoli 7 e 15 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.C. vigente, ove la trasformazione deve essere attuata mediante strumento urbanistico esecutivo, di iniziativa pubblica o privata, esteso all'intero Ambito.

L'art. 15 delle N.U.E.A., nelle more della trasformazione unitaria degli ambiti, non consente la demolizione completa dei fabbricati e la loro ricostruzione con diversi volume e sagoma.

L'Ambito in questione è stato oggetto di Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica (PR.IN) in variante al P.R.G., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale l'11 maggio 2011 n.97 attualmente vigente, per il quale, la società Leonardo S.p.A. titolare del PR.IN. ha richiesto proroga di tre anni dei termini della validità dello strumento urbanistico, ai sensi dell'articolo 10 comma 4 bis della legge 120/2020, in data 28 giugno 2021 prot. arrivo 2091. Il PR.IN risulta pertanto in vigore fino al mese di maggio 2027.

Per la sua approvazione l'intervento proposto, poiché non si configura quale intervento ammesso nelle more della trasformazione e non risulta conforme con la distribuzione planivolumetrica e con le destinazioni d'uso ed i mix funzionali previsti dal PRIN approvato tutt'ora vigente, necessita di una deroga agli strumenti urbanistici vigenti per i parametri edilizi della destinazione d'uso e dell'altezza del fabbricato.

Il provvedimento di deroga servirà dunque a garantire i presupposti necessari per la realizzazione delle opere.

L'area ricade in parte piana, classe di pericolosità I(P), nella "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", allegato tecnico dell'Allegato B delle N.U.E.A. (Variante 100 del P.R.G., approvata con D.G.R. n.21/9903 del 27/10/2008).

L'approvazione del progetto è consentita in applicazione dell'art. 5, commi 9-14 del D.L. n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011, in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, in quanto l'intervento proposto persegue i fini, previsti dalla legge, della riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e riveste concreto e specifico interesse pubblico, perseguendo finalità di stimolo e sostegno alle attività economiche, con l'obiettivo di porre rimedio a situazioni degradate o di bassa qualità sotto il profilo sociale ed

economico e di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica.

La proposta, inoltrata, da intendersi illustrativa e non prescrittiva, è stata sottoposta ad una preventiva valutazione delle Divisioni e Servizi coinvolti nella trasformazione, che hanno dato riscontro favorevole alla soluzione di massima illustrata, in merito agli aspetti di competenza, ritenendo che la stessa rappresenti un'opportunità per proseguire la riqualificazione di un'area strategica per la Città, rimandando alla successiva fase istruttoria del relativo Permesso di costruire in deroga, gli specifici approfondimenti necessari.

La Città Metropolitana di Torino – Direzione del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia, ha attivato il Tavolo Tecnico di Corso Marche ai sensi dell'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTC2, che con nota del 02/02/2026, ha ritenuto che le previsioni e i contenuti edilizi rappresentati risultino compatibili con la disciplina della salvaguardia prevista dalle N.d.A del PTC2 (All. 5).

La Commissione Edilizia, esaminato il progetto nella seduta del 05/03/2026 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione, condizionato al recepimento in fase di presentazione della richiesta di Permesso di Costruire di alcune indicazioni relative alla resa estetica ed all'inserimento architettonico del nuovo fabbricato.

L'intervento in oggetto non genera fabbisogno di aree a standard ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i., dal momento che non è previsto un ampliamento della SLP esistente.

La stima del contributo di costruzione dovuto per intervento in oggetto è pari a circa Euro 60.852 circa, relativo alla sola incidenza delle opere necessarie al trattamento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche, comunque da aggiornarsi al momento del rilascio del Permesso di Costruire.

Al fine di favorire la riqualificazione del contesto urbano, calcolato in conformità ai criteri previsti dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), è stato calcolato il valore del contributo di riqualificazione che, per l'intervento in questione, è pari a circa euro 133.000 circa, anch'esso da aggiornarsi al momento del rilascio del Permesso di Costruire.

L'intervento in progetto non rientra tra le tipologie per cui è prevista la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale.

L'istruttoria, in merito alla conformità edilizia, è stata conclusa favorevolmente, precisando che dovrà essere garantito il rispetto di tutta la normativa tecnica di settore e di sicurezza vigente in materia, applicabile all'intervento in oggetto e necessaria per il successivo rilascio del Permesso di costruire in deroga.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 16 marzo 2026, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000, è stato adottato il Progetto Preliminare della Revisione del Piano Regolatore Generale ai sensi degli artt. 14, 15 e 17 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.

Dalla data di adozione del Progetto Preliminare, si applicano, ai procedimenti in corso, le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della predetta legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 e s.m.i.

L'intervento previsto non si pone in contrasto con gli obiettivi e le norme del progetto preliminare di revisione del Piano Regolatore della Città di Torino, che ha individuato l'area in oggetto compresa in Zona Normativa B2 - Aree delle Piattaforme - Figura di Ricomposizione Urbana "07 - Spazio Futuro".

Con il presente provvedimento si intende, pertanto, approvare il riconoscimento della sussistenza dell'interesse pubblico e la deroga ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, del sopra richiamato dall'articolo 5, commi 9-14, del decreto Legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011 per i parametri edilizi della destinazione d'uso e dell'altezza del fabbricato.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto l'articolo 5 commi 9-14 del decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL;

Viste la deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009) di approvazione di indirizzi e criteri applicativi dell'articolo 5 commi 9-14 Legge 12 luglio 2011 n. 106, la deliberazione della Giunta Comunale del 1° ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) di approvazione di integrazioni e modifiche ai precitati indirizzi e criteri, la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009) di approvazione dei criteri di quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana, la deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) di approvazione di ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi, di cui alle deliberazioni precedentemente citate, in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.) e la deliberazione della Giunta Comunale n. 86/2024 del 26 febbraio 2024 di approvazione di precisazioni agli indirizzi precedenti e di introduzione di nuovi principi e indicazioni relativi alla qualità delle aree urbane e alle tematiche ambientali;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con particolare riferimento all'articolo 14 e relativa comunicazione di avvio del procedimento per rilascio di permesso di costruire in deroga, del 24 marzo 2025, pubblicata sul sito internet del Comune di Torino all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/bandi> ed all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, entro i quali non sono pervenute osservazioni;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di riconoscere che il progetto di demolizione e ricostruzione afferente all'immobile a destinazione d'uso produttiva (fabbricato n. 70), sito in strada antica di Collegno n. 253, richiesto, ai sensi dell'articolo 5 commi 9-14 del decreto legge n. 70/2011, convertito in legge n.

106/2011, dell'art. 14 D.P.R. n. 380/2001, dalla proprietà in data 23 gennaio 2026, con istanza registrata al protocollo dell'Area Edilizia Privata al numero 5-8-2026 (All. 1-4), riveste interesse pubblico trattandosi di un intervento riconducibile alle finalità di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente in quanto l'intervento proposto favorirà lo sviluppo tecnologico del Sito, che usufruirà di tecnologie altamente innovative uniche in Europa, confermando la Città di Torino quale punto nevralgico e strategico di Thales Alenia Space Italia e della Comunità Spaziale per la progettazione Spaziale e per la corsa allo Spazio, con evidenti ricadute occupazionali positive per la Città;

2. di approvare la deroga ai vigenti strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, del sopra richiamato dall'articolo 5, commi 9-14, del decreto Legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, per i parametri della destinazione d'uso e dell'altezza del fabbricato;
3. di dare atto che l'intervento previsto non si pone in contrasto con gli obiettivi e le norme del progetto preliminare di revisione del Piano Regolatore della Città di Torino, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 16 marzo 2026, che ha individuato l'area in oggetto compresa in Zona Normativa B2 - Aree delle Piattaforme - Figura di Ricomposizione Urbana "07 - Spazio Futuro".
4. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale, sarà rilasciato il Permesso di Costruire in deroga per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto, previo pagamento del contributo di costruzione, stimabile, alla data odierna, in Euro 60.852 circa e del contributo di riqualificazione stimabile alla data odierna in Euro 133.000 circa. Entrambi gli importi verranno definitivamente calcolati al rilascio del permesso di costruire;
5. di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'allegato documento (all. N. 6);

Proponenti:

L'ASSESSORE  
Paolo Mazzoleni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE  
Tiziana Scavino







Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO  
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

---

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-8814-2026-All\_1-1\_FOT001\_20260122\_Relazione\_Tecnico-illustrativa.pdf 
2. PROP-8814-2026-All\_2-2\_EL001\_20260121\_ALBUM\_illustrativo\_progettoAGG.pdf 
3. PROP-8814-2026-All\_3-3\_EL031\_20260121\_verifiche\_urbanistiche.pdf 
4. PROP-8814-2026-All\_4-4\_DIC023\_Compatibilit\_ambientale\_2026\_01\_21\_COMPLETA.pdf 
5. PROP-8814-2026-All\_5-5\_Parere\_Tavolo\_Tecnico\_CM.pdf 
6. PROP-8814-2026-All\_6-All.n\_VIE\_THALES.pdf 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento